

## Glossario

### Prestazioni previdenziali e assistenziali

#### *Aliquote contributive*

- aliquota di finanziamento: la quota della retribuzione lorda che viene versata sotto forma di contributo obbligatorio;
- aliquota di computo: l'importo del contributo che viene impiegato per calcolare il livello della prestazione in generale,  $AF < AC$ .

#### *Ammortizzatori sociali*

- cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria (in casi di ristrutturazione, riconversione e liquidazione aziendale): spetta fino a un massimo dell'80% della retribuzione globale, per un massimo (in Cigs) di 24 mesi;
- indennità di mobilità (L. 223/91 e 196/97): spetta ai lavoratori a tempo indeterminato, posti in mobilità da aziende in Cig; raggugliata al trattamento Cig;
- trattamento di disoccupazione: spetta ai lavoratori che abbiano perso un posto di lavoro, nella misura del 40% della retribuzione precedente (condizioni particolari per i disoccupati in agricoltura, edilizia e lavoro frontaliero), purché siano stati versati almeno due anni di anzianità assicurativa per disoccupazione; è fruibile di norma per 180 giorni all'anno;
- prepensionamenti: provvedimenti di legge che abbassavano il requisito dell'età minima per la pensione di anzianità, o consentivano incrementi figurativi dell'anzianità, al fine di raggiungere l'età pensionabile.

#### *Anzianità, pensioni di*

Nel regime di Ago (v.) spettano ai lavoratori che hanno raggiunto un determinato numero di anni di contribuzione, in presenza di un'età anagrafica inferiore all'età prevista per la pensione di vecchiaia. Nel 2003 i requisiti consistono in un numero di anni contributivi pari a 37 per i

dipendenti e 40 per gli autonomi, qualunque sia l'età anagrafica; o in 35 anni contributivi, con un minimo di 55 anni di età (per i lavoratori con lavori usuranti), 56 nel settore pubblico e 57 per gli altri. Secondo la L. 335/95, nel 2008 anche per i lavoratori dipendenti occorrono 40 anni a prescindere dal requisito dell'età.

### ***Assegni di famiglia***

Spettano a lavoratori a basso reddito (e per almeno il 70% ottenuto da lavoro dipendente). Sono modulati in incremento sulle caratteristiche di carico del lavoratore percipiente (numero di componenti della famiglia, di figli minori, inabili), decrescenti al reddito.

### ***Assegno di maternità***

Viene concesso da parte dei comuni alle lavoratrici che non fruiscono dell'analogia prestazione previdenziale, per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento. Erogato dall'Inps per un massimo di 5 mesi, se il reddito del nucleo familiare non supera i 50 ml/anno per nuclei di tre componenti. L'importo è stato successivamente ampliato e reso integrabile con tutele previdenziali ridotte.

### ***Assegno per il terzo figlio***

Istituito nel 1998, è un assegno al nucleo familiare per famiglie con almeno tre figli minori e risorse economiche limitate. Concesso dai comuni, è erogato dall'Inps.

### ***Assicurazione generale obbligatoria (Ago)***

È l'iscrizione obbligatoria al Fondo previdenziale dei lavoratori dipendenti presso l'Inps, con l'obbligo, per il datore di lavoro e il dipendente, di versare i relativi contributi sociali.

### ***Assistenziali, prestazioni***

Sono erogate a cittadini che hanno un reddito scarso o insufficiente, quando abbiano raggiunto il 65° anno di età o per invalidità non derivante dall'attività lavorativa svolta:

- invalidità civile: erogata a cittadini che hanno reddito insufficiente e riduzione superiore al 73% della capacità di svolgimento delle normali funzioni di vita quotidiana;

- non udenti civili: erogata ai cittadini che hanno reddito insufficiente, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, con ipoacusia pari o superiore a 75 decibel;
- non vedenti civili: erogata a cittadini che hanno reddito insufficiente, senza limiti di età, con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi;
- pensione (assegno) sociale: erogata a cittadini con oltre 65 anni di età (sprovvisti di redditi minimi), ai titolari di pensioni di invalidità civile e ai non udenti al compimento dei 65 anni di età. Erogata dall'Inps e finanziata dalla fiscalità generale.

### ***Benemerenza, pensioni di***

Riconoscimenti tramite assegni vitalizi ad ex combattenti (Cavalieri di Vittorio Veneto, medaglia e croce al valore militare).

### ***Inabilità/invalidità, trattamenti di***

La pensione di inabilità spetta ai lavoratori dipendenti privati e ai lavoratori autonomi, con un determinato numero di annualità contributive, a seguito di totale incapacità di lavoro. L'invalidità spetta ai lavoratori che abbiano una capacità lavorativa parzialmente ridotta. È un assegno di durata triennale, che dopo due conferme consecutive diventa definitivo. Viene erogato ai lavoratori con anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui minimo tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione. Al compimento dell'età pensionabile viene trasformato in pensione di vecchiaia. Lo stato di infermità fisica o mentale, che provoca una riduzione permanente della capacità di lavoro "in occupazioni confacenti le attitudini del lavoratore", viene accertato da medici legali.

### ***Indennità di maternità***

Nel periodo di astensione obbligatoria, per le madri (47 settimane), è pari all'80% della retribuzione media giornaliera (per le prime 20 settimane); nel periodo facoltativo, per entrambi i genitori, è pari al 30% del salario. La legge 53/00 ha ampliato le possibilità di congedi dal lavoro per tutti i genitori (se lavoratori dipendenti) e per le lavoratrici autonome, oltre il periodo di astensione obbligatoria fino all'ottavo anno di vita del bambino. Anche i padri hanno diritto a congedi facoltativi, in applicazione del principio di pari trattamento fra uomini e donne sul posto di lavoro.

***Indennitarie, pensioni***

Sono rendite corrisposte a seguito di infortunio sul lavoro, per cause di servizio e malattia professionale, o per gravi lesioni di guerra. L'Inail (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) le eroga ai lavoratori privati, il Tesoro ai dipendenti pubblici, l'Ipsema ai lavoratori del settore marittimo. Le pensioni di guerra sono erogate dal Ministero del tesoro a cittadini che, a seguito di evento bellico, sono stati colpiti da invalidità, o ai superstiti dei deceduti in tale contesto.

***Integrazioni al minimo***

Se i contributi versati determinano una prestazione inferiore al livello minimo stabilito per legge (L. 638/1983), le pensioni vengono "integrate al minimo" da parte dell'ente previdenziale, attingendo ai contributi.

***Ivs, pensioni***

Tipologia di pensioni (invalidità, vecchiaia, superstiti) erogate agli assicurati dell'Assicurazione generale obbligatoria (Ago) e delle gestioni sostitutive e integrative. Dirette: vecchiaia, anzianità, invalidità; indirette: ai superstiti di assicurato o pensionato di vecchiaia.

***Lavoro occasionale e accessorio***

Prestazioni di natura occasionale, rese da soggetti a rischio di esclusione sociale, non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne. Devono coinvolgere il lavoratore per non oltre 30 giorni nell'anno solare e dare luogo a compenso nell'anno non superiore a 3000 euro (esenti da imposizione fiscale). Riguardano: piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini, alle persone anziane, ammalate o con handicap; insegnamento privato; realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; lavori di emergenza in stati di calamità o di solidarietà, in collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato. Possono essere svolte da: disoccupati da oltre un anno; casalinghe, studenti pensionati; disabili e persone in comunità di ricupero; lavoratori extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

***Maggiorazione sociale***

È un'integrazione di carattere assistenziale (L. 544/1988), concessa a un pensionato contributivo, quando i suoi redditi sono inferiori a un

determinato minimo. L'importo della maggiorazione variava da 50 a 180mila lire mensili secondo l'età (da 60 a oltre 75 anni) (dati 2001).

### ***Pensione***

Prestazione in denaro, periodica e continuativa, che viene erogata da enti pubblici e privati a individui che hanno condizioni previste di età; anzianità di versamenti contributivi; mancanza o riduzione di capacità lavorativa per menomazione congenita o sopravvenuta; morte della persona già protetta; particolare benemeranza verso il paese.

### ***Reddito di ultima istanza***

Proposto nel Libro bianco sul welfare (2003) come misura assistenziale (a carattere regionale e locale), per cittadini poveri che non dispongono di redditi propri e non fruiscono di ammortizzatori sociali.

### ***Reddito minimo di inserimento***

Misura di contrasto alla povertà verso persone esposte al rischio della marginalità sociale. La soglia di povertà che dava titolo alla prestazione (in mancanza accertata di patrimoni mobiliari e immobiliari) era fissata in 520mila lire mensili (2000) per famiglia di 1 persona (con scala di equivalenza: F2 = 1,57 F3 = 2,04 F4 = 2,46 F5 = 2,85; 0,35 per ogni componente ulteriore; + 0,2 per coniuge assente in presenza di figli minori; 0,5 per ogni componente con handicap o invalidità > 66%, 0,2 per nuclei con figli minori in cui entrambi i genitori lavorano). Il reddito spettante era dato dalla differenza fra la soglia calcolata e il reddito mensile effettivo. Il trasferimento di reddito è associato all'obbligo della famiglia percipiente di seguire un programma (frequenza scolastica, recupero formativo, formazione professionale, attività socializzative, inserimento assistito al lavoro ecc.), concertato con i servizi sociali concedenti.

### ***Vecchiaia, pensioni di***

Corrisposte ai lavoratori che hanno raggiunto l'età stabilita dalla legge per la cessazione dell'attività lavorativa nella gestione di riferimento; di norma, 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne (soglie inferiori per categorie speciali: personale di volo, forze armate, ferrovieri, lavoratori dello spettacolo ecc.) e abbiano versato i contributi minimi previsti dalla legge.

